

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MINNECI

Seduta del 15/07/2021

FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, sottoscritto nel marzo 2010 ed estinto anticipatamente a far temo dal 1° febbraio 2014 alla scadenza di 45 rate su 60, parte ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b. e al netto di quanto già retrocesso, il rimborso della somma di Euro 428,81 a titolo di oneri bancari e assicurativi (premio vita) non maturati. Il tutto oltre interessi legali. In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente, nel dare atto della estinzione anticipata del prestito, precisa di avere già retrocesso l'importo di Euro 29,96 a titolo di ratei non maturati, come contrattualmente previsto. Nel contestare l'applicabilità nel caso di specie della sentenza *Lexitor*, ribadisce la natura *up-front* degli ulteriori oneri bancari richiesti. Quanto alla pretesa diretta alla retrocessione delle commissioni di gestione, contesta l'applicabilità del criterio *pro rata temporis*. Eccepisce altresì carenza di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di rimborso della quota non goduta del premio per l'assicurazione rischio vita. Insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso in esame pone il tema della rimborsabilità degli oneri bancari e assicurativi nell'ipotesi di estinzione anticipata del prestito.

Al riguardo, preme fin da subito segnalare che risulta agli atti l'intervenuta estinzione anticipata del prestito in corrispondenza della rata n. 45 su 60. Occorre altresì sottolineare che, contrariamente a quanto accaduto per la copertura contro il rischio vita, il costo della polizza rischio impiego è stato sostenuto direttamente dall'intermediario convenuto.

Ciò posto, fermo restando il disposto dell'art. 125-sexies t.u.b. e tenuto conto che con la pronuncia n. 26525/2019 il Collegio di Coordinamento ha riconosciuto l'applicabilità nel nostro ordinamento della c.d. sentenza *Lexitor* (11 settembre 2019), deve ritenersi che:

- siano da considerare rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) c.d. *recurring* (come ad esempio la commissione di intermediazione e le spese di incasso quote); il tutto con la precisazione per la quale, in difetto di previsione contrattuale di un criterio diverso, comunque rispettoso del principio di proporzionalità, l'importo da rimborsare sarà da determinare secondo il criterio lineare del *pro rata temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;

- siano da considerare rimborsabili anche le commissioni bancarie c.d. *up-front* (ad esempio commissione di istruttoria o commissioni relative alla rete distributiva); il tutto con la precisazione per la quale, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, eventualmente facendo riferimento al criterio della curva degli interessi;

- sussista anche in capo all'intermediario sussiste la legittimazione passiva relativamente all'obbligo di rimborso degli oneri assicurativi non usufruiti (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014); il tutto con la precisazione che, per la determinazione della quota non goduta, è ammissibile l'adozione di un criterio diverso dal *pro rata temporis*, purché indicato nelle CGA e sempre che il cliente abbia potuto prenderne visione prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Tanto premesso, rilevato:

- la natura *up-front* delle spese di istruttoria (avendo ad oggetto attività prodromiche alla sottoscrizione del contratto) e delle commissioni di intermediazione (risultando agli atti l'intervento di un intermediario del credito, come da relativo contratto di conferimento dell'incarico allegato);

- il carattere *recurring* delle commissioni bancarie (avendo ad oggetto attività anche successive alla sottoscrizione del contratto, come desumibile dall'inciso "gestione del prestito");

- l'applicabilità del criterio *pro rata temporis* per la determinazione dell'ammontare non maturato relativo alle commissioni bancarie (mancando nella modulistica contrattuale un riferimento al criterio alternativo basato sul piano di ammortamento, peraltro neppure allegato in atti);

- l'applicabilità del criterio *pro rata temporis* per la determinazione della quota non goduta del premio vita (le condizioni contrattuali in atti – indicative di un diverso criterio di calcolo – risultando prive di data);

tutto ciò rilevato, è da reputare che, tenuto altresì conto dei rimborsi già eseguiti, siano dovute a parte ricorrente le somme come indicate nella tabella qui di seguito riportata:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 8.416,36	Tasso di interesse annuale	4,00%
Durata del prestito in anni	5	Importo rata	155,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	25,00%
Data di inizio del prestito	01/05/2010	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	6,89%

rate pagate	45	rate residue	15	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				300,00	Upfront	6,89%	20,66		20,66
Commissioni bancarie (A)				898,46	Recurring	25,00%	224,62	29,96	194,66
Oneri di intermediazione (B)				466,00	Upfront	6,89%	32,09		32,09
Premio assicurativo rischio vita (E)				170,66	Recurring	25,00%	42,67		42,67
Totale									290,07

E' appena il caso di osservare che all'importo di Euro 290,07, arrotondabile a Euro 290,00, andranno aggiunti gli interessi legali dal reclamo al saldo, come da specifica domanda accessoria.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di Euro 290,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di Euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA